

#### LA LEGGE 22 GIUGNO 2016, N.112 SUL "DOPO DI NOI"

- La legge c.d. sul Dopo di noi cerca di dare una risposta alla domanda > Cosa succede alle persone con disabilità quando muoiono i loro genitori o le persone che se ne prendevano cura?
- La legge disegna, per la prima volta, un piano di importante aiuto e supporto a favore dei disabili in gravi condizioni di salute; vengono riconosciute specifiche tutele per le persone affette da disabilità grave al momento della perdita dei genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori.
- La legge Dopo di Noi, ovvero la legge n.112/2016 al fine di promuovere e favorire il benessere, l'inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità, ha previsto da un lato l'istituzione di un Fondo pubblico per l'erogazione di servizi a loro favore, dall'altro la concessione di alcuni sgravi fiscali per agevolare le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione, la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile e di fondi speciali (art.1 c,3).

#### STRUMENTI DI PROTEZIONE DEL PATRIMONIO

- Nella legge sul "Dopo di noi" il legislatore ha previsto una serie di strumenti:
  - <u>pubblici</u>, rivolti ai disabili gravi privi del sostegno familiare, al fine di favorire percorsi di deistituzionalizzazione (evitando il ricovero nei consueti istituti) e impedirne l'isolamento, con l'istituzione di un apposito fondo di assistenza;
  - **privati**, al fine di consentire la realizzazione di un "programma di vita" del disabile grave, idoneo a soddisfare le sue necessità e bisogni, prevedendo a tal fine <u>importanti sgravi fiscali per</u>:
  - le liberalità in denaro o in natura
  - · la stipula di polizze di assicurazione
  - <u>la costituzione di trust</u>
  - <u>la costituzione di vincoli di destinazione</u> di cui all'art. 2645-ter del codice civile
  - <u>la costituzione di fondi speciali</u> composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di ONLUS che operano prevalentemente nel settore della beneficenza.

#### IL FONDO PER L'ASSISTENZA

- Il fondo Pubblico previsto nella legge Dopo di Noi può essere utilizzato per realizzare programmi e interventi innovativi a carattere residenziale, con l'obiettivo di diminuire l'assistenzialismo e di favorire l'indipendenza dei disabili.
- Tra i progetti che possono essere finanziati rientrano quelli di <u>co-housing</u>, ovvero programmi residenziali in abitazioni che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa d'origine.
- Nell'art. 2 del Decreto attuativo è previsto che le persone con disabilità grave accedono al fondo previa valutazione multidimensionale, effettuata da equipe multi professionale in cui siano presenti almeno le componenti clinica e sociale, secondo i principi della valutazione bio-psico-sociale e in coerenza con il sistema di classificazione ICF (classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute).
- La valutazione è finalizzata alla definizione del Progetto personalizzato:
- deve indicare i sostegni specifici di cui la persona necessita (prestazioni socio-sanitarie, soluzione alloggiativa, ecc.) in funzione del miglioramento della qualità di vita e un budget di progetto;
- > il Progetto " deve assicurare la più ampia partecipazione possibile della persona con disabilità grave tenendo conto dei suoi desideri, aspettative e preferenze e prevedendo il suo pieno coinvolgimento nel successivo monitoraggio e valutazione" come già richiamato dalla legge 328/2000.

### LE LIBERALITA' IN DENARO O IN NATURA

- La legge n. 112/2016 ha previsto a partire dalla dichiarazione dei redditi del periodo di imposta 2016 che le erogazioni liberali e/o le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito, sono deducibili dal reddito, se eseguite a favore dei trust o dei fondi e vincoli la cui finalità e quella dell'assistenza e la cura delle persone affette da grave disabilità (art. 6 legge 112/2016).
- Le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust ovvero dei fondi speciali sono deducibili nel limite elevato al 20% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 100.000 euro annui (Circ. Agenzia Entrate n. 7/E 04/04/2017).

#### LA STIPULA DI POLIZZE DI ASSICURAZIONE


- Le assicurazioni aventi per oggetto <u>il rischio di morte finalizzate alla tutela delle</u> persone con disabilità grave, sono <u>fiscalmente detraibili dall'imposta IRPEF per un importo massimo di 750 euro</u> del premio pagato per le predette assicurazioni.
- Quindi un genitore, che stipula una polizza assicurativa per caso di propria morte con beneficiario il proprio figlio con disabilità grave potrà fruire di tale agevolazione per i premi versati nel corso dell'anno, con le limitazioni su indicate.


# TRUST

- Il trust ha trovato il pieno riconoscimento con la ratifica della «Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985» avvenuto con la L.16,10,1989 n.364, entrata in vigore il 01,01,1992.
- L'effetto tipico del trust è la segregazione: quanto verrà trasferito dal disponente nel trust è vincolato alla realizzazione del programma fissato nell'atto istitutivo. Il titolare (detto disponente o settior) di uno o più beni o diritti li separa dal suo patrimonio e li mette sotto il controllo di una persona (fisica o giuridica - il trustee) affinché li amministri nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico.
- La struttura essenziale del Trust vede la presenza di quattro soggetti, non necessariamente persone diverse tra loro, ovvero:
- il disponente (o settlor), istituisce il trust e conferisce il fondo in Trust formato da beni immobili, mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito e liquidità;
- il "trustee", ossia colui al quale il disponente "trasferisce" i beni al solo fine di gestirli per la realizzazione del programma stabilito nell'atto istitutivo del trust, nell'interesse dei beneficiari. I beni conferiti sono indifferenti alle vicende personali del trustee;
- il guardiano ha la funzione di vigilare sul comportamento e sull'operato del trustee, nell'interesse dei beneficiari del trust.
- il beneficiario o i beneficiari (nella legge sul "Dopo di noi"), sono principalmente le persone con disabilità grave ed in via residuale gli altri membri della famiglia.

## Struttura del TRUST











**GUARDIANO** 

























# ATTO ISTITUTIVO DEL TRUST (Elementi principali)





- Definizione della struttura;
- Descrizione delle finalità, con particolare attenzione ai bisogni e alle necessità del soggetto beneficiario con la specifica dei dettagli dei bisogni quotidiani che rappresentano momenti della sua vita per lui fondamentali. Dettagli che successivamente verranno integrati tramite le lettere di desiderio, con le quali i genitori potranno fornire al trustee tutte quelle indicazioni utili per svolgere al meglio il proprio compito;
- Potere dei soggetti: trustee, guardiano e regole per la loro sostituzione;
- Distinzione tra beneficiari del reddito o vitalizi e beneficiari finali.
   Possibilità di prevedere tra i beneficiari gli stessi disponenti, qualora, per casi avversi della vita, dovessero anch'essi trovarsi in difficoltà;
- Trattamento tributario:
  - Trust con beneficiari individuati (tassazione per trasparenza in capo al beneficiario: **TRUST TRASPARENTI**)
  - Trust senza beneficiari individuati ( tassazione in capo al Trust: TRUST OPACHI)







- La durata del trust indica il periodo di efficacia del trust che è stato istituito.
- In riferimento specifico ai trust in favore dei Soggetti deboli, la durata è normalmente legata alla vita della Persona nel cui interesse il trust è stato realizzato.
- Al verificarsi della sua morte il trust termina e si entra in quella fase nella quale il trustee terrà a disposizione il fondo in trust in favore dei beneficiari finali, che potranno essere gli altri figli, le persone che si sono dedicate al familiare più debole, come anche l'Associazione che si è di lui occupata.
- Inoltre non sono rari i casi in cui in questo tipo di trust si preveda la fine del trust in caso di sopraggiunta guarigione o miglioramento del Soggetto debole, così anticipando il termine finale del trust.
- In tal caso è normalmente previsto che il fondo in trust ritorni al disponente.

# TRUST E AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

- Alla luce della disciplina del 2004, <u>l'interdizione e</u> <u>l'inabilitazione vengono oggi sostituite/affiancate</u> dalla possibilità di un ricorso <u>all'amministrazione di</u> <u>sostegno (AdS).</u>
- La riforma del 2004 disciplina un modello inedito di procuratore/vicario in cui un soggetto è chiamato non già a sostituire al 100% la persona con deficit di autonomia, bensì ad accompagnarla nel compimento di questo o quell'atto che, a seconda dei casi, può essere di natura patrimoniale, non patrimoniale o sanitaria
- Una protezione giuridica di un Soggetto debole deve, quindi, potersi esprimere innanzitutto attraverso la massima valorizzazione della persona stessa e delle sue potenzialità.
- Già da tempo i Giudici Tutelari <u>hanno previsto</u> <u>l'istituzione di Trust da parte di un AdS</u>, nell'interesse della procedura dell'AdS, trust nel quale vincolare beni propri del soggetto debole.

# LA COSTITUZIONE DI UN VINCOLO DI DESTINAZIONE

- Il vincolo di destinazione è lo strumento giuridico che consente ad un soggetto (disponente) di destinare uno o più beni, così come i loro frutti, al soddisfacimento di interessi meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322, comma 2, cod. civ. ed in favore di uno o più beneficiari determinati.
- Il legislatore, ha previsto la possibilità di apporre con atto pubblico, su beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri, un vincolo di destinazione per la realizzazione di interessi "meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità", per un periodo non superiore a novant'anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria.
- L'effetto tipico del vincolo di destinazione è di tipo segregativo, consistente nel separare i beni "destinati" rispetto agli altri beni appartenenti al medesimo soggetto. Mentre questi ultimi, infatti, subiranno la sorte "ordinaria" (ad esempio saranno aggredibili da tutti i suoi creditori), i beni vincolati e i relativi frutti si esporranno ad aggressione esecutiva solo per l'attuazione coattiva di ragioni di credito sorte in funzione dello scopo di destinazione programmato.

# I FONDI SPECIALI E IL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO

- I fondi speciali sono composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) che operano prevalentemente nel settore della beneficenza, in favore di persone con disabilità grave.
- La legge sul "Dopo di noi" prevede l'individuazione, "per tutta la durata dei fondi speciali", del soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte a carico del fiduciario.
- I beni o diritti che costituiscono il fondo divengono una massa autonoma e distinta dal patrimonio del fiduciario.
- Fra gli aspetti di maggiore novità della nuova disciplina si segnala il fatto che il legislatore abbia voluto dare pieno riconoscimento nel nostro ordinamento alla figura (già elaborata dalla dottrina) del "contratto di affidamento fiduciario", trasformandolo così da contratto socialmente tipico in un vero e proprio contratto "nominato".
- Il "Contratto per l'Amministrazione Fiduciaria di Fondi Speciali" può
  essere definito come il contratto con cui il fiduciante trasferisce beni, in
  forma di patrimonio separato, ad una società fiduciaria che li
  amministra e ne dispone, secondo un programma determinato
  opponibile ai terzi, nell'interesse di un beneficiario con disabilità
  grave.

### Non dire mai che i sogni sono inutili perché è inutile la vita di chi non sa sognare - Jim Morrison -